

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
BERTONE

Interviene il Ministro delle finanze Tremelloni.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (428). (Seguito).

Prende la parola il ministro Tremelloni, soffermandosi anzitutto sulle finalità del decreto-legge, che, a suo dire, va inquadrato nell'attuale situazione economica, caratterizzata da una forte espansione dei consumi e da una contemporanea, notevole riduzione dell'incremento degli investimenti, mentre l'instabilità monetaria — che trova in parte il proprio incentivo nei suddetti fenomeni — determina una preferenza dei risparmiatori per gli impieghi a breve termine, a scapito di quelli a media e lunga scadenza, con conseguenti difficoltà delle imprese per l'aumento del capitale; da ciò

conseguono, fra l'altro, una forte tensione nel campo del credito e l'emigrazione di capitali all'estero. Tali fenomeni determinano un circolo vizioso, dal quale occorre uscire stimolando, tra l'altro, il risparmio, la capitalizzazione, l'investimento azionario. A giudizio del Ministro, si verifica uno stato di necessità, determinato dall'esigenza di evitare che lo squilibrio globale della nostra economia, riassumentesi nell'instabilità della moneta, impedisca l'eliminazione degli squilibri settoriali. Occorre quindi stimolare forti investimenti nelle strutture ed infrastrutture economiche, al fine di mantenere alla nostra produzione l'efficienza e la competitività necessarie per equilibrare la domanda e l'offerta complessiva di beni.

Il Ministro pone altresì in rilievo che la azione suddetta è resa necessaria dal carattere aperto della nostra economia, che è stata inserita, con decisione consapevole, nel libero sistema economico occidentale, con accordi internazionali cui non si può derogare; esprime inoltre la fiducia che la riforma fiscale allo studio possa attuare, entro il termine di scadenza del provvedimento in esame, un sistema tributario più semplice, più omogeneo, più chiaro per i contribuenti e di più agevole applicazione per il fisco, che consenta una maggiore aderenza ai principî cui la maggioranza si ispira. Fornisce quindi numerosi dati, concernenti i redditi da titoli azionari nonchè da titoli

obbligazionari e di Stato, gli interessi corrisposti dalle banche ai risparmiatori, l'entità delle dichiarazioni e degli accertamenti fiscali, ed infine il maggiore gettito dell'imposta che si presume deriverà dal presente provvedimento.

Risponde quindi alle osservazioni formulate da vari senatori nel corso della seduta precedente, concernenti fra l'altro le esenzioni a favore delle cooperative, gli effetti del provvedimento nei riguardi della finanza locale, l'articolo 2 del decreto-legge che, egli rileva, è una conseguenza immediata e diretta dell'adozione dell'imposta cedolare « secca » in alternativa a quella di acconto; afferma che l'articolo suddetto non è in contrasto col disposto della Costituzione, che consente infatti le numerose esenzioni e discriminazioni attualmente vigenti nel campo tributario. Conclude la sua esposizione raccomandando il provvedimento in esame all'approvazione della Commissione, con alcune modificazioni di carattere prevalentemente formale.

La Commissione procede quindi all'esame delle singole norme del decreto-legge in oggetto, con ampio dibattito nel quale intervengono, oltre al Presidente, al ministro Tremelloni ed al relatore Salari, i senatori Bertoli, Angelo De Luca, Fortunati, Maier, Artom, Bosso, Lo Giudice, Roda, Martinelli, Terenzio Magliano, Gigliotti e Cenini.

Vengono respinti alcuni emendamenti presentati dal senatore Artom, tendenti ad abrogare l'aliquota della ritenuta prevista nella legge n. 1745 del 1962, istitutiva della « imposta cedolare », e ad elevare dall'8 al 25 per cento l'aliquota prevista dall'articolo 10 della legge stessa nei riguardi degli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale, nonché ad attribuire agli azionisti la facoltà di chiedere, in deroga alle disposizioni della citata legge n. 1745, che i titoli di loro proprietà vengano tramutati in titoli al portatore, soggetti ad un'imposta « secca » del 25 per cento; i suddetti emendamenti del senatore Artom prevedevano inoltre alcune modificazioni di coordinamento, in relazione a quelle precedentemente citate.

La Commissione decide poi — previe dichiarazioni di voto contrario pronunciate, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori

Artom e Gigliotti — di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con alcuni emendamenti, intesi a modificare come segue i primi tre articoli del decreto-legge da convertire.

Articolo 1. Al primo comma, sostituzione, proposta dal Governo, delle parole « L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento » con le altre « In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta previste dalla stessa legge »; al terzo comma, sostituzione, proposta dal Governo, delle parole « Nella ipotesi prevista dal secondo comma, non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 » con le altre « Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 »; soppressione, proposta dal Presidente ed accettata dal Governo, dell'ultimo comma, con conseguente mantenimento in vigore del penultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1745 del 1962; aggiunta, proposta dal Governo, del seguente comma dopo l'ultimo: « Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ».

Articolo 3. Al primo comma, aggiunta, proposta dal Governo, del seguente comma: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel foglio annunzi legali »; al terzo comma, sostituzione, proposta dal Governo, delle date « 20 gennaio » e « 20 luglio » rispettivamente con le altre « 28 febbraio » e « 31 agosto »; al quinto comma, sostituzione, proposta dal senatore Cenini ed accettata dal Governo, delle parole « legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » con le altre « presente legge ».

Infine la Commissione conferisce al senatore Salari il mandato di presentare la relazione all'Assemblea.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Commissioni riunite**

1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

2^a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-Urgenza).

II. Esame del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (144).

3^a Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 10

Votazione per la nomina di un Vice Presidente e di un Segretario.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio (318).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. VIDALI. — Istituzione della zona franca nel territorio di Trieste (12).

2. CHABOD. — Modalità di attuazione della zona franca della Valle d'Aosta (33).

3. Disciplina del mercato granario secondo il sistema della Comunità economica europea (302).

4. Istituzione dell'Università europea con sede in Firenze (310).

5. Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (340).

6. DOMINEDÒ e MONNI. — Disposizioni sulla partecipazione di cittadini italiani o società nazionali alla proprietà di navi iscritte in registri stranieri (385).

7. ZANNINI ed altri. — Concessione di indennizzi agli ex titolari di concessioni agricole in Cirenaica, perdute per effetto dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ed ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che non abbiano ottenuto dopo l'Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei loro beni (403).

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (399).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

BELLISARIO. — Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle

Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 (280).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

VIDALI e FIORE. — Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex Impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 (73).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti (427).

2. Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (416-Urgenza).

3. Agevolazioni tributarie per l'ammmodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178).

4. Deputato ALESSANDRINI. — Modifiche degli articoli 3 e 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica alla legge 14 novembre 1962, n. 1619, concernente l'autorizzazione di

spesa per i servizi della programmazione economica generale (317).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso (247).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie (321).

3. Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini » nonché contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città (213).

4. Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza (301).

5. Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma — lettera B) — dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (305).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammas-

so del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-1962, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (303).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPIGAROLI e BELLISARIO. — Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (93).

2. MONETI ed altri. — Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (104).

II. Discussione del disegno di legge:

Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (414).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari (419).

2. Costituzione di una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (432) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (271).

2. PASQUATO. — Modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in materia di cessione degli alloggi di tipo popolare ed economico (70).

3. JANNUZZI. — Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni, come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta (198).

4. VERONESI ed altri. — Proroga al 1º luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 recante norme sulla circolazione stradale (212).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. MARCHISIO ed altri. — Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963,

n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (273).

2. Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio (199-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (307) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. VALSECCHI ATHOS. — Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (169).

2. SAMEK LODOVICI. — Norme per l'istituzione obbligatoria della farmacia interna e per l'assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie di nuova apertura o resesi vacanti, da parte degli Istituti di cura pubblici (163).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — NENCIONI e FRANZA. — Modificazioni allo Statuto regionale del Trentino-Alto Adige in relazione all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) (23).

4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — NENCIONI e FRANZA. — Modificazioni allo Statuto regionale della Valle d'Aosta in relazione all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) (24).

5. SPAGNOLLI ed altri. — Disposizioni per ridurre le disparità nella concorrenza all'esportazione (275).

6. Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (340).

7. PERRINO e CAROLI. — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie (63).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SAMEK LODOVICI ed altri. — Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità (338).

2. AMIGONI ed altri. — Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (99).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DE LUCA Angelo ed altri. — Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23, 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (395).

2. GRANZOTTO BASSO. — Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (30).

3. FIORE. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (28).

4. BERLINGIERI ed altri. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modifica-

trice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (147).

5. CAPONI ed altri. — Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina (347).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. PERRINO e CAROLI. — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzio-

ne degli Ordini delle professioni sanitarie (63).

2. DOMINEDÒ e MONNI. — Disposizioni sulla partecipazione di cittadini italiani o società nazionali alla proprietà di navi iscritte in registri stranieri (385).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 18

Giunta delle elezioni

Mercoledì 11 marzo 1964, ore 12

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20*